



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 295/14/CONS**

**SEGNALAZIONE DEL SIG. ALESSIO ZANZOTTERA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANTO STEFANO TICINO**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 19 giugno 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la nota del 22 maggio 2014 con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa alla segnalazione del sig. Alessio Zanzottera per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'Amministrazione comunale di Santo Stefano

Ticino. Segnatamente, si segnalava la distribuzione alla cittadinanza di un opuscolo intitolato “Cinque anni di iniziative e strategie per lo sviluppo: immagini e pensieri”, recante anche il logo del Comune, oltre alla presentazione del Sindaco delle “opere e attività realizzate”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato regionale e, in particolare, la memoria del 21 maggio 2014 con cui il Sindaco del Comune di Santo Stefano Ticino ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati, respingendo ogni addebito e rappresentando di non essere candidato alle prossime elezioni, che l’opuscolo distribuito è da intendersi come effettuato in forma impersonale, “da cittadino”, e che detto opuscolo non contiene alcun invito elettorale;

PRESA VISIONE della relazione istruttoria del Comitato in cui si evidenzia che l’attività di comunicazione istituzionale segnalata non risulta conforme a quanto stabilito dall’art. 9 della legge n. 28/00;

CONSIDERATO che l’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di*

*modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);*

RILEVATO che l'opuscolo inviato alla cittadinanza è riconducibile a quella forma di “*comunicazione esterna rivolta ai cittadini*” (cfr. art. 1, comma 4, lett. b della citata legge), finalizzata a promuovere e illustrare l'attività e l'immagine dell'Amministrazione interessata, così come previsto dall'art. 1, comma 5, lett. b e f);

CONSIDERATO che tale attività di comunicazione non presenta i requisiti cui l'articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità della comunicazione atteso che l'opuscolo reca in più pagine il logo del Comune e riporta la foto, i ringraziamenti del sindaco uscente, oltre ad illustrare, in un'apposita sezione, le attività svolte nel corso del quinquennio, al punto da costituire a tutti gli effetti una sorta di rendiconto di fine mandato;

CONSIDERATO quanto al requisito dell'indifferibilità, che l'attività di comunicazione oggetto di segnalazione non risulta strettamente connessa all'ordinaria attività amministrativa e che, quindi, ben avrebbero potuto essere evitata, senza con ciò compromettere l'efficace funzionamento dell'ente;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

RITENUTA l'applicabilità, ai casi di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

## **ORDINA**

al Comune di Santo Stefano Ticino di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto

previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle comunicazioni indicate in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Santo Stefano Ticino ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani